

In Gazzetta le regole per lo sciopero dei commercialisti

Pubblicata la delibera 28 luglio 2014 della Commissione di garanzia, che ha approvato il Codice di autoregolamentazione

/ Michela DAMASCO



Sulla Gazzetta Ufficiale n. 185 di ieri, è stata pubblicata la delibera 28 luglio 2014 della Commissione di garanzia sull'attuazione della legge sullo **sciopero** nei servizi pubblici essenziali, relativa alla valutazione di **idoneità** del [Codice di autoregolamentazione](#) adottato dalle sigle sindacali dei **commercialisti** riunite in coordinamento (ADC, AIDC, ANC, ANDOC, UNAGRACO, UNGDCEC, UNICO).

Nel dettaglio, la Commissione sottolinea che l'insieme delle norme contenute nel Codice, con riferimento ai vari profili dell'esercizio del diritto di astensione dei dottori commercialisti ed esperti contabili, si può ritenere **coerente** con le regole dettate dalla L. 146/90 e successive modificazioni, oltre che con gli **orientamenti specifici** risultanti dalle proprie delibere, e lo valuta di conseguenza **idoneo** in tutte le sue parti ai sensi dell'art. 13, comma 1, lett. a) dell'appena citata legge.

Come già evidenziato su *Eutekne.info* (si veda "[Anche i commercialisti potranno scioperare](#)" del 1° agosto), ora i professionisti potranno **astenersi** dalle **proprie attività**, con particolare riferimento a quelle che hanno carattere **fiscale, civile, amministrativo, di consulenza del lavoro, previdenziale e assistenziale**, inerenti i **tributi doganali**, il **contenzioso tributario e giurisdizionale, procedure concorsuali**, di commissario o attestatore, e la **mediazione**, per i profili incidenti su diritti fondamentali degli utenti.

Inoltre, lo sciopero, che deve essere proclamato **almeno 15 giorni (massimo 60) prima** della data di astensione, comunicato a tutte le principali istituzioni (tra cui Agenzia delle Entrate, INPS e tribunali) e reso noto sugli organi d'informazione, **non può superare gli otto giorni lavorativi consecutivi**, anche a ridosso di scadenze, eccetto il caso del servizio di trasmissione telematica del modello **F24** per il pagamento di tributi o contributi, in relazione al quale il periodo massimo sarebbe di **due giorni** lavorativi.

Le disposizioni in tema di preavviso minimo e d'indicazione della durata possono **non** essere **rispettate solo** nei casi di astensione dal lavoro in **difesa dell'ordine costituzionale** o di **protesta** per gravi eventi lesivi dell'**incolumità** e della **sicurezza** dei lavoratori (art. 2, comma 7 della L. 146/90).

In relazione a **ciascun mese** dell'anno, **non** può comunque essere **superata** la **durata di otto giorni** anche se si tratta di astensioni aventi a oggetto questioni e temi diversi. In ogni caso, tra il termine finale di un'astensione e l'inizio di quella successiva deve intercorrere un intervallo di **almeno 15 giorni**.

Tali limitazioni non si applicano nei casi in cui è prevista la proclamazione dell'astensione **senza preavviso**. Nel caso di più astensioni proclamate da parte di diversi soggetti rappresentativi della categoria, la Commissione di garanzia provvederà in via preventiva alla valutazione del prevedibile impatto delle **proclamazioni in conflitto**, fornendo eventualmente le necessarie **indicazioni** che terranno conto della **precedenza temporale** nelle date di proclamazione.

Inoltre, i professionisti che decidono di aderire devono predisporre apposita **comunicazione preventiva** entro **dieci giorni** dall'inizio dello sciopero e diffonderla con i mezzi più idonei a raggiungere i propri clienti.

Durante lo sciopero, è fatta salva una serie di prestazioni indispensabili

Durante lo sciopero, saranno comunque **garantite** le seguenti **prestazioni indispensabili**:

- **orario minimo di apertura** non inferiore alle **due ore giornaliere**;
- predisposizione e consegna delle **buste paga**;
- predisposizione e consegna al cliente del **modello F24**, per il pagamento dei tributi o contributi, quando richiesto ai fini del pagamento in forma **autonoma**;
- predisposizione e consegna al cliente delle **dichiarazioni fiscali e tributarie**, quando richiesto ai fini della presentazione in forma **autonoma**;
- assistenza, predisposizione e consegna di documentazione in caso di **accesso di organi ispettivi** per accertamenti fiscali e tributari, o di **deleghe dell'Autorità giudiziaria**, in procedimenti penali e di prevenzione, in procedimenti civili e amministrativi;
- **rispetto dei termini perentori** prescritti nell'ambito dei procedimenti tributari o civili in merito all'attività di **attestazione** o in presenza di **concordati**.